CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 1335 del 12/09/2017

Classifica: **007.02** Anno **2017** **(6820649)**

Oggetto	**AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.,DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI COFFEE BREAK PER IL SEMINARIO DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEL 13 SETTEMBRE 2017 NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALCHEMICA SRLS DI FIRENZE PER EURO 300,00 IVA 10% INCLUSA.**

Ufficio Redattore	**DIREZIONE CULTURA, TURISMO, ISTRUZIONE, SOCIALE - AMBITO PARCO PRATOLINO**
Riferimento PEG	**50**
Centro di Costo	
Resp. del Proc.	**Dr.ssa Rossana Biagioni**
Dirigente/Titolare P.O.	**BIAGIONI ROSSANA - DIREZIONE CULTURA, TURISMO, ISTRUZIONE, SOCIALE - AMBITO PARCO PRATOLINO**

BACMA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
2604	2017	5717	.	€ 300,00

La Dirigente

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", ed in particolare l'art. 1, comma 16, secondo cui "*Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46...*";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265*", per le disposizioni non incompatibili con la predetta legge n. 56/2014;

Visto lo Statuto della Città metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014, ed in particolare l'art. 8, comma 2, lettera c) secondo cui la Città metropolitana "*valorizza il patrimonio culturale, monumentale, artistico, archivistico, documentale e librario del suo territorio in tutte le sue forme…*" e l'art. 8, comma 2, lettera e) secondo cui la Città Metropolitana "riconosce la tutela dell'ambiente e del paesaggio, sostiene interventi e progetti di recupero ambientale e di contrasto dell'inquinamento atmosferico, acustico, idrico e tutte le misure idonee a garantire una gestione integrata delle politiche agricole, del sistema dei parchi e delle aree verdi, nonché delle politiche ittiche e venatorie;

Richiamate, altresì, le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana secondo cui "*la Città Metropolitana, nelle more dell'approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze*";

Richiamato il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" come modificato con successivo D. Lgs. 56/2017;

Richiamato il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*";

Ricordato che la Città Metropolitana di Firenze (ex Provincia di Firenze) è proprietaria del Parco Mediceo di Pratolino, e tramite la propria Direzione Cultura, Turismo, Istruzione e Sociale ne cura la gestione, finalizzata alla conservazione del patrimonio storico-artistico, arboreo, naturalistico, paesaggistico e alla valorizzazione e promozione del complesso a fini turistici;

Ricordato che il Giardino mediceo di Pratolino "*per la sua acclamata rilevanza culturale, artistica e paesaggistica determinata da un'autenticità e da una integrità funzionale, strutturale e visiva eccezionale*" è stato riconosciuto patrimonio dell'Umanità dalla 37° sessione del World Heritage Committee dell'UNESCO, riunitosi in Cambogia dal 16 al 27 giugno 2013;

Ricordato altresì che la Provincia di Firenze, oggi Città Metropolitana di Firenze, ha da tempo dato vita a patti e collaborazioni con amministrazioni comunali, istituti scolastici e altri enti pubblici presenti nel territorio al fine di incentivare la diffusione nell'ambito territoriale di riferimento di percorsi volti all'educazione ambientale e alla sostenibilità, istituendo a questo scopo il Laboratorio Didattico Ambientale, con sede nel Parco mediceo di Pratolino;

Richiamata la Delibera di Consiglio Metropolitano n. 71/2016 di approvazione di quattro protocolli di intesa in materia di educazione ambientale che consentiranno a Citttà Metropolitana, e per tramite del Laboratorio Didattico Ambientale, di attuare gli obiettivi di diffusione dell'educazione in tema di sostenibilità attraverso la progettazione e realizzazione di percorsi educativi e laboratori formativi rivolti a istituti scolastici del territorio (scuole primarie e dell'infanzia, superiori) e Università;

Visto che, nell'ambito del percorso di educazione alla sostenibilità sopra richiamato, il Laboratorio Didattico Ambientale ha organizzato un Seminario di studio dal titolo "Educazione alla Sostenibilità Ambientale E.S.A." il giorno 13 settembre nel Parco Mediceo di Pratolino, coinvolgendo l'Ufficio Scolastico Regionale per la Torscana, l'Ufficio Scolastico Territoriale di Firenze, i Dirigenti Scolastici degli Istituti provinciali, l'Università di Firenze Dipartimento Scienze della Formazione;

Ravvisata, per quanto sopra premesso, la necessità di acquisire il servizio di *mise en place* e somministrazione di bevande calde e fredde e spuntino, tipici del servizio di ristoro denominato "coffee-break" per almeno 50 persone tra i relatori e partecipanti al Seminario suddetto;

Ricordato che con Determina n. 895/2015 Città Metropolitana di Firenze ha affidato in concessione il servizio di ristoro presso i locali posti nell'immobile "Locanda" del Parco alla Ditta HIGH RISES srl con sede in via Cavour 64 CAP 50129 Firenze alla quale è subentrata la costituenda società ALCHEMICA SRLS, che mantiene medesima sede, medesima composizione societaria e medesimo legale rappresentante, ma nuova PIVA 06558100480 come da presa d'atto di cui all'Atto Dirigenziale n. 3123/2015;

Visto il D.Lgs. 50/2016 come modificato con D.Lgs. 56/2017 che:

- al'art. 36 punto 2 lettera a) consente alle amministrazioni di adottare la procedura di affidamento diretto "per affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

- all'art. 32 coma 2 consente alla stazione appaltante di procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";

Visto altresì l'art. 1, c. 450 della L. 27/12/2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, c. 502 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che recita: "Le altre amministrazioni pubbliche …, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 Euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";

Dato atto pertanto che l'importo stimato, inferiore ai Euro 1.000,00, consente di procedere ad affidamento diretto prescidendo dal ricorso ai mercati elettronici;

Vista la proposta di ristoro della Ditta Alchemica srls summenzionata, contattata in via prioritaria poiché concessionaria del servizio di bar/ristorante presso la Locanda del Parco, per un buffet per 50 persone con cibi salati e dolci, bibite e caffè per Euro 6,00 IVA 10% inclusa a persona, per complessivi Euro 300,00 (ovvero Euro 272,73 oltre IVA 10%);

Dato atto che detto preventivo risulta congruo e conveniente rispetto ai prezzi di mercato vigenti, verificati in occasione di precedenti affidamenti per analoghi servizi, conservati agli atti d'ufficio;

Considerato che per la seguente attività non è obbligatoria l'acquisizione del codice CUP poiché non trattasi di spese di investimento, come meglio specificato nella determinazione AVCP n. 10/2010, punto 3;

Visto che è stato acquisito il seguente codice CIG **Z4C1FDBD6C** per il servizio di che trattasi;

Richiamato l'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale prescrive che tutti gli operatori che prestano lavori, servizi o forniture pubbliche possiedano i requisiti generali e morali necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione, quale presupposto per l'efficacia dell'affidamento;

Atteso che in relazione al presente affidamento si sono eseguite le verifiche circa il possesso dei

requisiti generali sopramenzionati, che per la Ditta Alchemica srls vengono svolte periodicamente con esito positivo, come risulta dalle certificazioni conservate agli atti d'ufficio;

Visto che è conservata agli atti l'attestazione della Ditta in parola in merito all'assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 con propria nota agli atti del fascicolo;

Ritenuto, per quanto sopra indicato, di poter procedere all'affidamento del servizio di somministrazione di un piccolo ristoro per i relatori e partecipanti al seminario di studio dal titolo "Educazione alla Sostenibilità Ambientale E.S.A." il giorno 13 settembre nel Parco Mediceo di Pratolino, per complessivi 50 coperti, costituito da cibi dolci e salati, bevande calde e fredde, con servizio a buffet, come da preventivo conservato agli atti del fascicolo, a favore della Ditta Alchemica srls con sede in via Cavour 64 CAP 50129 Firenze PIVA 06558100480, per l'importo di Euro 272,73 oltre IVA 10%, corrispondente a complessivi Euro 300,00 IVA inclusa;

Dato atto che per la fattispecie di che trattasi, non sono previsti rischi da interferenze, ai sensi dell'art.26 comma 5 del D.lgs.81/2008 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.3 del 5.03.2008;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000, che:

- il fine che si intende perseguire è l'ottimale realizzazione dell'iniziativa dedicata all'Educazione alla sostenibilità Ambientale, con riferimento all'art. 8 comma 2 lett. e) dello Statuto dell'Ente che riconosce la tutela dell'ambiente e del paesaggio tra le funzioni proprie della Città metropolitana di Firenze;

- l'oggetto del contratto è l'esecuzione del servizio *di mise en place* e somministrazione di coffee break per i partecipanti al seminario in parola, stimati in 50 persone;

- il corrispettivo per l'attività svolta è determinato dal compenso pattuito, pari a Euro 300,00 IVA inclusa;

- la scelta del contraente avviene con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016;

- la durata del contratto è stimata in n. 1 giorno dalla trasmissione dell'ordinativo alla Ditta;

- ai sensi dell'art. 32 comma 10, lett. b) del D. lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 per la stipula del contratto;

- il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere mediante PEC a norma dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 23 comma 3 del Regolamento per la disciplina dei Contratti della Provincia;

- il pagamento verrà effettuato dietro emissione di fattura, preventivamente autorizzata dall'Amministrazione; detta fattura verrà liquidata entro 30 giorni dalla ricezione al Protocollo d'Ente;

Visti:

- la delibera di consiglio metropolitano n. 5 del 11/01/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'ente per l'anno 2017, esecutivo;

- la delibera di consiglio metropolitano n. 12 del 09/03/2017 “Piano esecutivo di gestione piano dettagliato degli obiettivi e Piano della performance 2017/2019. Approvazione”;

Ritenuto quindi di dover assumere, per le motivazio in premessa narrate, corrispondete impegno di spesa sul Capitolo 5717 “Prestazioni di servizi e collaborazioni per educazione ambientale e sviluppo sostenibile” del Bilancio 2017 dell'ente,che presenta necessaria disponibilità, a favore della Ditta Alchemica srls con sede in via Cavour 64 CAP 50129 Firenze PIVA 06558100480, per l'importo di Euro 272,73 oltre IVA 10%, corrispondente a complessivi Euro 300,00 IVA inclusa;

Dato atto che i dati relativi al presente affidamento verranno pubblicati all’albo pretorio dell’ente oltreché ai sensi e con le modalità stabilite all’art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e dall’art. 1, comma 32, della Legge Anticorruzione;

Visto che il Responsabile Unico del Procedimento (ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 è la sottoscritta;

Visti:

-il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” come modificato con il correttivo D.Lgs. 56/2017;

-il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 recante il “*Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”*;

- il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;

-il Regolamento per la disciplina dei contratti dell’Ente;

- l’Atto n. 88 del 30/12/2015 con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della Città Metropolitana di Firenze;

- il decreto n. 73 del 31/12/2015 del Sindaco Metropolitano che ha conferito alla sottoscritta l’incarico dirigenziale per il Parco Mediceo di Pratolino cosi come modificato dal successivo decreto n. 5 del 23 maggio 2016;

Ravvisata, sulla base delle predette fonti normative e provvedimentali, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa,

1) **di affidare,** ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a), il servizio di somministrazione di un piccolo ristoro (*coffee-break*) per i relatori e partecipanti al seminario di studio dal titolo “Educazione alla Sostenibilità Ambientale E.S.A.” il giorno 13 settembre nel Parco Mediceo di Pratolino, per complessivi 50 coperti, costituito da cibi dolci e salati, bevande calde e fredde, con servizio a buffet, come da preventivo conservato agli atti del fascicolo, a favore della Ditta Alchemica srls con sede in via Cavour 64 CAP 50129 Firenze PIVA 06558100480, per l'importo di Euro 272,73 oltre IVA 10%, corrispondente a complessivi

Euro 300,00 IVA inclusa;

2) **di assumere** impegno di spesa sul Capitolo 5717 “Prestazioni di servizi e collaborazioni per educazione ambientale e sviluppo sostenibile” del Bilancio 2017 dell'ente, che presenta necessaria disponibilità, a favore della Ditta Alchemica srls con sede in via Cavour 64 CAP 50129 Firenze PIVA 06558100480, per l'importo di Euro 272,73 oltre IVA 10%, corrispondente a complessivi Euro 300,00 IVA inclusa;

3) **di dare atto** che l’attività in oggetto è riferita al seguente obiettivo PEG: UO 50 – Parco Mediceo di Pratolino, Obiettivo Operativo: 14 PROGETTI DI VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEL PARCO DI PRATOLINO, Obiettivo di gestione Codice 71120151;

4) **di dare atto che** il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere mediante PEC a norma dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 23 comma 3 del Regolamento per la disciplina dei Contratti della Provincia;

5) **di dare atto** che la Ditta ha autocertificato, con nota conservata agli atti del presente fascicolo, la tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2012;

6) **di dare atto che** il pagamento verrà effettuato dietro emissione di fattura, preventivamente autorizzata dall'Amministrazione; detta fattura verrà liquidate entro 30 giorni dalla ricezione al Protocollo d'Ente;

7) **di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento (ai sensi dell’art. 272 del D. Lgs. 207/2010) è la sottoscritta;

8) **di dare atto** che a seguito apposizione del visto contabile, si provvederà alla pubblicazione del presente affidamento sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente” così come previsto dall’art. 37 del Dlgs 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1 legge 190/2012 legge Anticorruzione;

9) **di inoltrare** il presente atto:

- ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell'impegno di spesa;

- alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta

Contro il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ai sensi della L. 1034 del 6/12/1971 o alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. del 24.11.1971, n. 1199.

Firenze **12/09/2017**

BIAGIONI ROSSANA - DIREZIONE CULTURA, TURISMO, ISTRUZIONE, SOCIALE - AMBITO PARCO PRATOLINO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/. L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”